



IL COMMISSARIO

Potenza, 26/05/2020

Prot. N. 128/2020/Comm

**Trasmessa a mezzo PEC**

Ai Sigg. SINDACI dei Comuni  
del Parco Naturale Regionale del Vulture  
al proprio indirizzo di Posta Certificata  
Atella  
Barile  
Ginestra  
Melfi  
Rapolla  
Rionero in Vulture  
Ripacandida  
Ruvo del Monte  
San Fele

e p.c.

REGIONE BASILICATA  
DIPARTIMENTO AMBIENTE ED ENERGIA  
Ufficio Parchi, Biodiversità e Tutela della Natura  
[ufficio.tutela.natura@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.tutela.natura@cert.regione.basilicata.it)

REGIONE BASILICATA  
DIPARTIMENTO POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI  
Ufficio Foreste e Tutela del territorio  
[ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it](mailto:ufficio.foreste.tutela.territorio@cert.regione.basilicata.it)

CARABINIERI FORESTALI  
STAZIONE di RIONERO IN VULTURE  
[fpz42689@pec.carabinieri.it](mailto:fpz42689@pec.carabinieri.it)

STAZIONE di ATELLA  
[tpz24611@pec.carabinieri.it](mailto:tpz24611@pec.carabinieri.it)

**Oggetto:** Attività di raccolta di funghi epigei nel territorio del Parco Naturale Regionale del Vulture.

Pervengono a questo Ente Parco richieste di autorizzazione da parte di singoli cittadini nonché sollecitazioni da parte di amministratori e di associazioni affinché si possa definire, nel quadro normativo vigente, se e a quali condizioni sia possibile esercitare la raccolta dei funghi da parte dei cittadini interessati.

Da una disanima delle norme regionali che hanno trattato questo argomento emerge un quadro piuttosto complesso che parte dalla Legge regionale 28 giugno 1994, n.28 – “*Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata*” che al c. 3 – lettera d) dell’art 19 sancisce che il cd “*Piano del Parco*” debba prevedere il divieto di svolgere attività che possano compromettere la salvaguardia degli ambienti naturali tutelati e, tra le altre, la raccolta ed il danneggiamento delle specie vegetali spontanee, dei licheni e dei funghi. Raccolta derogabile in base a quanto previsto e



IL COMMISSARIO

sancito al c. 4 che recita: *"Restano salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali con esclusione dei diritti di caccia o altri usi di prelievi faunistici."*

L'art.21 della medesima legge regionale al punto b) del c. 1 prevede che nelle aree individuate dalla Legge istitutiva del Parco e sino alla entrata in vigore del Piano per il Parco, prima citato, sono vietate le attività di cui alle lettere a), c), d), e), f), i), l) del comma tre del citato art. 19.

A seguire la successiva L.R. 14 dicembre 1998, n. 48 *"Disciplina sulla raccolta, l'incremento e la commercializzazione dei funghi epigei spontanei freschi e conservati"* all'art. 6, c 1, lett. b) ribadisce che la raccolta (dei funghi) è vietata, almeno sino alla entrata in vigore del Piano per il Parco, non più genericamente nelle aree individuate dalla Legge istitutiva del Parco, ma in quelle individuate dagli organismi di gestione attraverso le norme di Piano.

Infine la L.R. 20 novembre 2017, n.28 *"Istituzione del Parco Naturale Regionale del Vulture e relativo Ente di gestione, ai sensi della L.R. 28 giugno 1994, n. 28 e s.m.i.."* all'art. 14 c. 1 lett. b) sancisce il divieto, su tutto il territorio del Parco di raccolta dei funghi, *"fatte salve le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle vigenti normative e i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, che sono esercitati secondo le consuetudini locali (così come recita l'art.19 comma 4. della L.R. n. 28/1994)"*.

Dal quadro normativo descritto emerge pertanto chiaro che, almeno sino all'approvazione del Piano per il Parco, l'attività di raccolta dei funghi è consentita esclusivamente ai cittadini in possesso del diritto di proprietà o di qualsiasi altro diritto reale di godimento sui terreni sui quali esercitare la raccolta; é, altresì, consentita l'attività di raccolta, secondo le consuetudini locali, a tutti i cittadini esclusivamente nel territorio del proprio Comune di residenza

Per i cittadini di cui al punto precedente non è obbligatorio il possesso del tesserino previsto dall'art.3 della richiamata Legge Regionale n. 48/1998:

I Sigg. Sindaci sono pregati di dare massima diffusione alla presente comunicazione alle rispettive cittadinanze con la modalità che riterranno più opportuna.

La presente comunicazione sarà pubblicata sul sito di questo Ente Parco.

IL COMMISSARIO  
Dott. Francesco RICCIARDI